

SENTENZA C. COST. N. 6 DEL 13 GENNAIO 2004

Impatto sulla ripartizione delle competenze

Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7 <i>(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1. Commi 1,2,3 e 5 <p>Legge 9 aprile 2002, n.55 <i>(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)</i></p>
MATERIA	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Disciplina di un nuovo complesso procedimento amministrativo finalizzato a garantire la produzione e approvvigionamento dell'energia elettrica</i>
LIMITI VIOLATI	<p>Costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 77, secondo comma • Art. 97, primo comma • Art. 117, commi primo, secondo lettera m) e terzo • Art.118, commi primo e secondo • Art.120, secondo comma • Principio di leale collaborazione
RICORRENTE	Regioni Umbria, Basilicata e Toscana
RESISTENTE	Stato

DECISIONE

La Corte ha **preliminarmente ritenuto infondati i rilievi della mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza (art.77 Cost.)** richiamando la giurisprudenza della stessa, ai sensi della quale, **il sindacato** sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza **può essere esercitato solo in caso di loro "evidente mancanza"** (sentenze n.16/2202, n.398/1998, n.330/1996), mentre nella fattispecie, il fondamento normativo risiede nella necessità di rafforzare rapidamente le strutture di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica a fine di prevenire difficoltà o addirittura interruzioni nella fornitura di energia con conseguenti gravi danni sociali ed economici.

La Corte ha anche **evidenziata la distinzione dei parametri invocabili da Stato e Regioni** nel giudizio di costituzionalità delle leggi, confermando che le Regioni possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza di legge quando la **violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (o Province autonome ricorrenti).**

In relazione alle censure di incostituzionalità sollevate dalle Regioni, la Corte le ritiene infondate e, con accurate argomentazioni, chiarisce come inquadrare la disciplina nella ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

La Corte non condivide le tesi avanzate dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, la disciplina degli atti impugnati rientrerebbe negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato:

- **relativi a "sicurezza" (art.117, secondo comma, lett. h), Cost;**
- **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art.117, secondo comma, lett. m) Cost;**
- **tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett.e) Cost.**

Invece, per la Corte,

- "la sicurezza" ai sensi dell'art.117,secondo comma, lett.h), Cost., è da interpretare come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza n.407 del 2002);
- "i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. m), Cost., presuppone una predeterminazione legislativa che nella specie non è intervenuta;
- "la tutela della concorrenza ai sensi dell'art.11, secondo comma, lett. e), Cost., ha una disciplina che non è affatto caratterizzata dagli istituti e dalla procedure tipiche di questa particolare materia.

La Corte, pur riconoscendo che la disciplina oggetto degli atti impugnati insiste nell'ambito della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", espressamente contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost. tra le materie affidate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, **ha ritenuto che, per il giudizio in questione, è necessario non già considerare la disciplina impugnata rispetto all'art.117 Cost., bensì valutarne la rispondenza da un lato ai criteri indicati dall'art.118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, dall'altro al principio di leale collaborazione, (così anche la sentenza n.303 del 2003)**

Sotto questo profilo è stata ritenuta legittima la disciplina impugnata perché, il legislatore è intervenuto in modo proporzionato con un intervento normativo finalizzato a sveltire le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo prevedendo inoltre i seguenti **due distinti livelli di partecipazione delle Regioni:**

- La determinazione dell'elenco degli impianti di energia elettrica che sono oggetto di questi speciali procedimenti viene effettuata *“previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” (d.l. n.7/2002, art.1, comma 1);*
- L'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto *“è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, d'intesa con la Regione interessata”.*

Le medesime argomentazioni sembrano anche soddisfare l'osservanza del principio di leale collaborazione e l'osservanza del principio di buon andamento dell'amministrazione (art.97 Cost.)

IMPATTO SULLA
RIPARTIZIONE
DELLE COMPETENZE
NORMATIVE

Nella sentenza viene riconosciuto che:

- la disciplina degli atti impugnati insiste nell'ambito della materia "**produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**", **espressamente contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost.** tra le materie affidate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni,
- **per il giudizio in questione, è necessario non già considerare la disciplina impugnata rispetto all'art.117 Cost., bensì valutarne la rispondenza da un lato ai criteri indicati dall'art.118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, dall'altro al principio di leale collaborazione, (così anche la sentenza n.303 del 2003).**